



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. 11/006059 R. G. Notizie di reato

N. 11/011105 R. G. G.I.P./G.U.P.

N. 500/2012 R.G. Sentenze

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari
Dott. Paolo Scotto Di Luzio

all'esito del giudizio abbreviato richiesto dall'imputato nel procedimento di cui a margine, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

[REDACTED]
residente a [REDACTED]
domicilio eletto a Verona (VR) [REDACTED] presso l'avvocato [REDACTED]
[REDACTED]

LIBERO - CONTUMACE

Difeso dall'avvocato di fiducia [REDACTED] del Foro di Verona - presente

IMPUTATO

della contravvenzione di cui all'articolo 187 comma 1° del C.d.S. per aver guidato l'autocarro marca Nissan mod. Kubistar tg. [REDACTED] stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti del tipo cocaina. In San Giovanni Ilarione, il 13 marzo 2011.

Con l'intervento del P.M. dott. Elisabetta Labate

CONCLUSIONI DELLE PARTI :

Il PM ha chiesto la pena finale mesi 4 di arresto e 1000 euro di ammenda

La difesa ha chiesto emettersi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

MOTIVI CONTESTUALI

A seguito di opposizione a decreto penale di condanna emesso per il reato di cui all'art. 187 CdS, l'imputato è stato giudicato con rito abbreviato.

Dagli atti emerge che il giudizio circa lo stato di alterazione discende da analisi delle urine effettuate in prossimità del controllo.

Gli esiti delle analisi sono nel senso della positività alla cocaina.

La condotta tipica del reato previsto dall'art. 187, commi primo e secondo, cod. strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d'alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d'alterazione causato da tale assunzione, Cass., Sez.IV, 8 luglio 2008, n.33312.

La questione di fatto che pone la decisione è quindi quello di stabilire a quali condizioni si possa dire ragionevolmente raggiunta la prova dello stato di alterazione.

Si deve escludere che l'esame delle urine, in via astratta e di principio, non sia idoneo a dimostrare l'uso di sostanze e dunque quale fondamento della prova indiziaria; in questo senso la stessa giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass., Sez. IV, 21 settembre 2007, n.38520, tanto più come nel caso effettuato con esito positivo alla cocaina,

Va valutato se le stesse siano idonee in concreto a dare ragionevole conto che l'imputato fosse alla guida in stato di alterazione psicofisica, una volta dimostrato che in epoca più o meno recente abbia assunto cocaina.

In questa prospettiva la prova è carente dal momento che, per quanto si debba sostenere che l'imputato abbia fatto uso di sostanze, difettano ulteriori elementi indicativi che le stesse abbiano svolto i loro effetti di alterazione una volta alla guida.

Elementi questi che non si traggono dall'annotazione di polizia in atti che, sulle condizioni dell'imputato al momento del controllo, evidenzia un non specificato altrimenti stato di alterazione, desunto dal pallore del viso e dagli occhi scavati; né a completare il giudizio indiziaro vale la considerazione che l'accertamento – che ha valore postumo – è stato effettuato in quanto l'imputato era già noto come assuntore di droghe, fatto che spiega ancora una volta la positività ma non lo stato di alterazione in quel momento.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ne discende che in mancanza di elementi univocamente indicativi dello stato di alterazione al momento del fatto l'imputato va assolto perché il fatto non sussiste; giudizio ulteriormente confortato dal parere espresso dal sanitario consultato dallo stesso imputato secondo il quale la quantità e qualità dei metaboliti (10ng/ml) della cocaina rilevati mediante prelievo ematico, spontaneamente effettuato, indicherebbero un'assunzione di droga risalente ad epoca ampiamente anteriore a quella del controllo, tale da escludere un perdurante effetto psicotropo a quel momento; giudizio questo non altrimenti smentito dalle evenienze disponibili.

p.q.m.

visti gli artt.438 e ss. 530 co.2 c.p.p. assolve [REDACTED]
dall'imputazione a lui ascritta perché il fatto non sussiste.

Visto l'art.263 c.p.p. ordina la restituzione all'avente diritto del veicolo in sequestro

Verona 17 maggio 2012

IL GIUDICE
Dott. Paolo Scotto di Luzio

Letta in udienza, come da separato verbale

Il Cancelliere
Maria Antonella Fadini

Depositato in udienza il 17/5/2012

Il Cancelliere
Maria Antonella Fadini

SENTENZA COMUNICATA AL P.G. IL 28/05/12

NON IMPUGNATA

IRREVOCABILE IL 13/06/12

Il Funzionario
Dott. Marzia Caverini